



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

63082 – Via Carrafo n. 22 – C.F. 80000270449 – ☎ 0736 81871 – 📠 0736 818760

VICE SINDACO

ORDINANZA

n. 63/2020 del 20/05/2020

protocollo n. 6772

Oggetto: Revoca parziale dell'Ordinanza contingibile e urgente n.47 del 16/03/2020. Riapertura di tre parchi giochi: Bambinopoli V2, Bambinopoli di Via Giordano Bruno e Bambinopoli di Via Adda.

IL VICE SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n.45, che, tra l'altro, dispone che "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità e d'urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833, dell'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112 e dell'articolo 50 del testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267";

VISTO il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

RICHIAMATI i DPCM dell'1/03/2020, del 4/03/2020, dell'8/03/2020, del 9/03/2020, dell'11/03/2020, del 22/03/2020, dell'1/04/2020, del 10/04/2020 e del 26/04/2020 recanti misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVID-19;

RICHIAMATA l'Ordinanza n.47 del 16/03/2020 "*Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt.50,c.4, D.Lgs. 267/2000 – chiusura Parchi, giardini e aree verdi comunali per fronteggiare l'epidemia "CORONA VIRUS"*", con la quale veniva ordinata l'immediata chiusura al pubblico:

1. di tutti i Parchi, Giardini e Aree verdi comunali delimitati con recinzioni e cancelli di accesso e/o transennati o, comunque, delimitati con opportuno materiale ad alta visibilità;
2. la chiusura al pubblico, nelle ore notturne (dalle ore 18.00 alle 9.00) dell'area sgambamento cani. Durante l'orario di apertura (9.00 – 18.00) sarà consentito l'accesso a massimo 1 persona per gabbia ed è consentita una permanenza di massimo 10 minuti;

RICHIAMATA l'Ordinanza n.55 del 02/05/2020 "*Revoca parziale Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt.50, c.4, D. Lgs. 267/2000 – chiusura Parchi, Giardini e Aree verdi comunali per fronteggiare l'epidemia "CORONA VIRUS"*", con la quale veniva ordinato:

1. La revoca parziale della propria ordinanza sindacale n. 47 del 16/03/2020 con la quale veniva ordinata l'immediata chiusura al pubblico di tutti i Parchi, Giardini e aree verdi comunali fino a cessata esigenza prevedendo la riapertura del solo Parco della Pace, mantenendo altresì chiusi tutti gli altri Parchi, Giardini e Aree verdi comunali delimitati con recinzioni e cancelli di accesso e/o transennati o, comunque, delimitati con opportuno materiale ad alta visibilità il



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

63082 – Via Carrafo n. 22 – C.F. 80000270449 – ☎ 0736 81871 – 📠 0736 818760

VICE SINDACO

tutto fino a cessata esigenza con espressa ordinanza di revoca;

2. all'interno del Parco della Pace sarà consentito l'accesso al solo fine di praticare le attività motorie sportive svolte in maniera individuale sempre nel rispetto delle norme di precauzione del distanziamento sociale, dell'utilizzo dei DPI per quanto applicabili e del divieto di assembramento;
3. la chiusura al pubblico, sino a cessata esigenza, nelle ore notturne (dalle ore 18.00 alle 9.00) dell'area sgambamento cani. Durante l'orario di apertura (9.00 -18.00) sarà consentito l'accesso a massimo 1 persona per gabbia ed è consentita una permanenza di massimo 10 minuti;

RITENUTO che alla luce di quanto disposto dal DPCM del 17/05/2020 possa essere adottata la riapertura al pubblico di Parchi, Giardini e Aree Verdi condizionata al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;

VISTO il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33;

VISTO il DPCM 17 Maggio 2020;

VISTO l'Allegato 8 del DPCM 17 Maggio 2020;

RICHIAMATO

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)”*

DATO ATTO CHE

- il presente provvedimento, è esecutivo dall'affissione nei luoghi pubblici appositamente preposti, pubblicazione all'Albo pretorio online e sul sito internet del Comune di Castel di Lama;
- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

ORDINA

1. **La revoca parziale della propria ordinanza sindacale n. 47 del 16/03/2020** con la quale veniva ordinata l'immediata chiusura al pubblico di tutti i Parchi, Giardini e aree verdi comunali fino a cessata esigenza prevedendo la riapertura dei tre seguenti parchi giochi:

- **Bambinopoli V2;**
- **Bambinopoli di Via Giordano Bruno;**
- **Bambinopoli di Via Adda;**

mantenendo altresì chiusi tutti gli altri Parchi, Giardini e Aree verdi comunali delimitati con recinzioni e cancelli di accesso e/o transennati o, comunque, delimitati con opportuno materiale ad alta visibilità il tutto fino a cessata esigenza con espressa ordinanza di revoca;



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

63082 – Via Carrafo n. 22 – C.F. 80000270449 – ☎ 0736 81871 – 📠 0736 818760

VICE SINDACO

2. all'interno di tali Parchi, Giardini e aree verdi i bambini e gli adolescenti da 0 a 17 anni, dovranno essere accompagnati da parte di un genitore o di un altro adulto familiare, anche non parente, in caso di bambini al di sotto dei 14 anni.

Sarà a cura di questo Comune:

- eseguire manutenzione e controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature presenti nei parchi con pulizia giornaliera delle superfici più toccate;
- eseguire la supervisione degli spazi verificando che bambini ed adolescenti siano accompagnati da adulti, che tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine (se di età superiore a 3 anni), e che non si determinino densità fisiche tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico.

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - o al comando di Polizia Locale;
 - o alla Prefettura di Ascoli Piceno;
 - o alla Stazione Carabinieri di Castel di Lama.

Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell'evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali.

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale MARCHE, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio online, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n. 1199, entro 120 dalla stessa data.

IL VICE SINDACO

Dott.ssa Roberta Celani



